

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **389/1998** (ECLI:IT:COST:1998:389)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **30/09/1998**; Decisione del **23/11/1998**

Deposito del **27/11/1998**; Pubblicazione in G. U. **02/12/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24257**

Atti decisi:

N. 389

ORDINANZA 23-27 NOVEMBRE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale penale di Brescia con ricorso depositato il 16 maggio 1998 ed iscritto al n. 94 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere

stato querelato per il reato di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva, allo scopo di richiamare "l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni" su fatti che avevano già formato oggetto di interrogazioni parlamentari e di articoli di stampa;

che, secondo il ricorrente, il processo penale instaurato a suo carico per il suindicato reato viola le norme della Costituzione che garantiscono la libertà di pensiero, l'insindacabilità delle opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni (artt. 21, 67 e 68 della Costituzione);

che, ad avviso dell'istante, sussiste, "nell'inerzia di altri organismi, il diritto del membro del Parlamento di denunciare il conflitto tra poteri dello Stato";

che il ricorrente chiede che la Corte "voglia giudicare sul conflitto tra poteri dello Stato avviato contro il Parlamento" da "appartenenti all'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, individuabili nel giudice delle indagini preliminari e nel Tribunale di Brescia".

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione (da ultimo, ordinanza n. 179 del 1998);

che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali è stato iniziato il procedimento penale in oggetto, sicché non può ritenersi vi sia materia di un conflitto;

che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo del conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.